

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 490/AV4 DEL 12/07/2013

**Oggetto: NEGAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI AL DR. L.F. EX ART. 25 CCNL
DIRIGENZA MEDICA 1998/2001.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di rigettare la richiesta di rimborso delle spese legali del Dott. L.F. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali), per un ammontare complessivo di € 114.029,72 IVA e CAP compresi, formulata con nota pervenuta il 27/05/2013, prot. 11586;
2. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico dell'Ente;
3. di notificare la presente determina al Dott. F.L., Dirigente medico dipendente dell'Asur Area Vasta n.4;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Gianni Genga**

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

www.AlboPretorionline.it 12107173

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**(UOS Staff Legale)**

In data 27/05/2013 è pervenuta a questo Ente una lettera, Prot. N. 11586, a firma del Dott. L.F., dipendente dell'Asur, (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali) con la quale viene richiesto il rimborso delle spese legali a fronte di un procedimento penale e di una serie di procedimenti civili ad esso connessi intrapresi dal Dott. F.L. : procedimento penale N. 1121/05 RGNR N. 80 MOD 21 e i procedimenti civili RG 107/08 ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Fermo, RG 36/08 reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Collegio del Tribunale di Fermo e RG 476/08 procedimento d'esecuzione dell'obbligo del fare dinanzi al Tribunale di Fermo. Il Dr. L.F. allega alla lettera la nota spese ed onorari dello Studio Legale Giuseppe Villa di Fermo per un ammontare complessivo, tra procedimento penale e procedimenti civili connessi, di € 114.029,72;

Occorre preliminarmente descrivere in dettaglio i contenziosi che hanno visto protagonista il Dott. F.L.. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 26/02/2008, il dott. F.L., dipendente a tempo indeterminato dell'ASUR -Zona Territoriale 11 Fermo-, ha proposto impugnazione avanti al Tribunale di Fermo Sezione Lavoro, al fine di chiedere, inaudita altera parte, la reintegrazione nel proprio posto di lavoro, previa disapplicazione, della Determina n. 346/ZT11DZON del 24.12.07 nonché della Determina n. 368/ZT11DZON del 28.12.07, entrambe adottate dal Direttore della Zona Territoriale n. 11, Dott. Mario Forti, con le quali il dott. F.L. veniva sospeso dal servizio e dalla professione medica intramuraria.

Infatti, a seguito del rinvio a giudizio del dott. F.L., disposto in data 30.11.07 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, con l'imputazione di cui agli art. 81 c.p.v., 314 c.p. ed 81 c.p.v., 476-482 c.p. nel procedimento penale n. 1121/05 RGNR, il Direttore dell'ASUR ZT 11 di Fermo, dott. Mario Forti, provvedeva con Determina, immediatamente esecutiva, n. 346/ZT11DZON, datata 24.12.07, a sospendere dal servizio il ricorrente, Dirigente Medico di Medicina Legale, a far data dal 01.01.08 e fino alla definizione del giudizio penale di primo grado, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del CCNL 2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria. Con determina n. 368/ZT11DZON, per gli stessi motivi e con le stesse modalità della citata determina n. 346/07, veniva sospesa, con decorrenza dal 01.01.08, l'autorizzazione al ricorrente per lo svolgimento dell'attività in regime libero-professionale intramoenia.

La Procura della Repubblica contestava al Dr. F.L. di aver illecitamente incassato e trattenuto somme versate da n. 1212 privati e di aver falsificato o fatto falsificare la firma di un collega, a lui sovraordinato, in calce a certificazioni sostitutive della registrazione elettronica della presenza in servizio.

Il ricorso ex art. 700 veniva presentato dopo la notifica di un ricorso al TAR Marche con il quale il Dr.F.L. chiedeva l'annullamento delle predette determine n. 346 e 368. L'Azienda Sanitaria si costituiva in giudizio ed il Tribunale Di Fermo, con provvedimento del 17/3/08, respingeva il ricorso.

Il Dott. F.L. presentava reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il provvedimento di rigetto eccependo la mancata attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, la carenza di motivazione degli atti impugnati, la genericità ed apoditticità della motivazione del provvedimento di non accoglimento del ricorso.

L'ente si costituiva in sede di reclamo con memoria del 17/4/08 .

Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, accoglieva il reclamo in quanto non riteneva che l'ente avesse sufficientemente motivato i provvedimenti adottati al fine della applicazione del provvedimento di sospensione dal servizio rispetto all'alternativo provvedimento di trasferimento di sede e con ordinanza del 23/04/08 disponeva la reintegrazione del reclamante in servizio.

Il Direttore della Zona Territoriale n. 11 di Fermo adottava quindi, in data 9/05/2008, le seguenti determine:

- 1) n. 177/ZT11DZONA avente ad oggetto: "Provvedimento di sospensione dal servizio del Dirigente medico F.L.: Conferma" ;
- 2) n. 178/ZT11DZONA avente ad oggetto: "Provvedimento di sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'A.L.P.I. concessa al Dr. F.L."

Con i predetti atti l'ente irrogava nuovamente e confermava la sospensione dal servizio del reclamante sulla base di nuove motivazioni e fatti intervenuti dopo l'adozione dei precedenti atti sospensivi ed effettuata una nuova valutazione della posizione del Dr. F.L..

Dette determine venivano notificate al Dott. F.L. con nota prot. 7892 del 12/05/08, ricevuta il 15/05/08.

In data 16/05/08 veniva notificata all'ente, da parte del Dr.F.L., copia della ordinanza di reintegrazione emessa dal Tribunale di Fermo il 23/04/08, depositata il 5/05/08, munita di formula esecutiva in data 13/05/08, con pedissequo atto di precetto ex art. 612 c.p.c. con il quale l'ente veniva intimato a reintegrare, entro 10 giorni, il Dott. F.L. nel servizio in precedenza prestatato alle dipendenze dell'ente sia quale medico dipendente del Servizio di Medicina Legale e sia nell'attività libero professionale intramuraria.

In data 26/5/08 l'ente presentava al Tribunale di Fermo, Sez. Lavoro, una opposizione a precetto ex art. 615 1° c. cpc che instaurava il giudizio n. 308/08 avanti al Giudice del Lavoro di Fermo.

Con fax del 27/5/08 veniva data comunicazione all'Avv. Giuseppe Villa del deposito della predetta opposizione.

Nonostante detta comunicazione il Dr. F.L., tramite il proprio legale, depositava il giorno successivo, in data 28/5/08, il ricorso previsto dal secondo comma dell'art. 612 cpc, iniziando così una esecuzione per ottemperare ad un obbligo di fare (n. 476/08 R.E. Trib. Fermo) a carico dell'ente nella quale il G.E., con provvedimento del 28/05/2008, fissava al 4 Giugno 2008 l'udienza di comparizione delle parti.

In data 4 giugno 2008 l' ASUR depositava avanti al G.E. una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2° CPC con istanza di sospensione dell'esecuzione stessa.

Il Dr. F.L. provvedeva inoltre al deposito di una denuncia querela a fronte del presunto rifiuto del Direttore della Zona Territoriale di ottemperare all'ordine di reintegrazione.

La denuncia-querela coinvolgeva anche altri Dirigenti dell'Ente. Il PM a conclusione delle indagini chiedeva al GIP l'archiviazione del procedimento per l'insussistenza degli estremi di reato. Il GIP del Tribunale di Fermo in data 22/07/09 accoglieva la richiesta e disponeva l'archiviazione. Con provvedimento dell'11/6/08 il G.E. (Giudice dell'Esecuzione) rigettava l'istanza di sospensione ordinando ex art. 612 CPC l'esecuzione della decisione cautelare del 23/4/08, concedendo un termine perentorio di 30 giorni per promuovere la causa di merito.

Con determine n. 223/ZT11DZONA e 224/ZT11DZONA, adottate il 12/6/08, l'ente ottemperava all'ordine del giudice nelle more del promuovendo giudizio di merito, riservandosi quindi anche la ripetizione delle somme pagate nel rispetto del provvedimento emesso.

Con atto di citazione notificato in data 19/6/08 il dr. F.L. iniziava la causa di merito riguardante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° c. C.P.C. proposta dall'ASUR Marche nel procedimento esecutivo n. 476/08 (ex art. 612 CPC) iniziato dal Dr. F.L. contro l'ente rappresentato. Il Dr. F.L. riteneva di procedere con un atto indirizzato al Giudice dell'Esecuzione ma la causa veniva comunque assegnata ad un Giudice del ruolo civile senza competenza in materia di lavoro. Il Giudice, Dr.ssa Capotosto, mutava quindi il rito della causa trasmettendo gli atti al Dr. Camillo Cozzolino, Giudice del Lavoro.

Quindi erano contemporaneamente pendenti avanti al Tribunale di Fermo una causa di opposizione ex art. 615 c.p.c. 1° comma ed una causa di opposizione ex art. 615 c.p.c. 2° comma. L'Ente contestava con il 1° giudizio il diritto di procedere all'esecuzione coattiva e con il secondo giudizio ribadiva dette contestazioni integrandole con l'ulteriore eccezione di illegittimità dell'attivazione della procedura ex art. 612 e seguenti c.p.c. avanti al Giudice dell'esecuzione.

Il primo giudizio (n. 308/08 r.g.) si concludeva con sentenza n. 341/08, mai impugnata e divenuta definitiva, con la quale il Giudice del Lavoro accoglieva l'opposizione e dichiarava l'insussistenza del diritto del Dr. F.L. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'Ente. Il secondo giudizio, assegnato in un primo momento al Giudice Dr.ssa Capotosto e quindi assegnato al Giudice del Lavoro, Dr. Camillo Cozzolino, si concludeva con la sentenza n. 178/10, appellata dal Dr. F.L..

E' necessario anzitutto valutare se la richiesta in oggetto sia realmente fondata. Per fare ciò è utile distinguere fra il procedimento penale e i procedimenti civili connessi a carico del dipendente.

La Corte di Appello con sentenza n. 55/2013 respingeva completamente l'appello del Dott. F.L. e confermava la legittima posizione dell'Ente come stabilita dal Giudice del lavoro nella Sentenza n. 178/2010 del Tribunale di Fermo.

Il Dott.F.L. veniva anche condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Nella fattispecie concreta il rimborso delle spese legali potrebbe essere effettuato in base alla norma di riferimento che si rinviene all'art. 25 del CCNL Dirigenza medica 1998-2001 che prevede:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi

all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 4 del DPR 270/87".

In relazione ai procedimenti civili: RG 107/08 ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Fermo, RG 36/08 reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dinanzi al Collegio del Tribunale di Fermo e RG 476/08 procedimento d'esecuzione dell'obbligo del fare dinanzi al Tribunale di Fermo, la richiesta di rimborso delle spese legali inoltrata dal Dott. F.L. non può trovare accoglimento in quanto queste ultime sono state già regolate dal Giudice nei rispettivi provvedimenti decisorii. L'Avv. Giuseppe Villa per tali procedimenti richiede al Dott. F.L. il pagamento di compensi per la complessiva somma di € 41.120,09. Anche tralasciando l'aspetto della sussistenza del conflitto di interessi che ha caratterizzato i predetti giudizi instaurati dal Dott. F.L. contro l'Ente, non si può sottacere che, decisione per decisione, gli organi giudicanti hanno stabilito, in base al criterio della soccombenza o stabilendo la compensazione, le spese legali dovute da una parte all'altra. Tutte le decisioni assunte dal Tribunale in materia di spese sono state ottemperate dall'ente ed il Dott. F.L., in base a giurisprudenza costante, non può richiedere alla controparte compensi in misura superiore a quella liquidata giudizialmente.

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (Cass. civ. Sez. II, 15-02-1999, n. 1264, App. Roma Sez. III, 04-05-2010)

La condanna alle spese del procedimento, contenuta nella sentenza che lo definisce, ha per oggetto le spese che la parte, o il suo difensore che ne sia attributario, possono ripetere dalla controparte, ma non esaurisce l'intero contenuto economico del rapporto che il difensore stesso ha con il proprio cliente (Cass. civ. Sez. II, 29-04-2003, n. 6655.)

Il quantum degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa, tale da dover essere determinato in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione tra le parti,

avuto altresì riguardo al risultato ed agli altri vantaggi, anche non patrimoniali, che ne sono conseguiti. Ciò posto, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca, in via alternativa, a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva, pertanto, che rimane integra la facoltà del difensore, ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente per ottenere il soddisfacimento del proprio credito (Trib. Bari Sez. III, 06-10-2008)

In riferimento invece al rimborso delle spese legali riguardanti il procedimento penale, nel quale sono state contestate al Dott. F.L. le ipotesi di reato di peculato e di falso, occorre specificare quanto segue.

Il Dott. F.L. è stato assolto perché il Tribunale non ha ritenute sussistenti i fatti.

E' di assoluta importanza sottolineare che la formula assolutoria non equivale, assiomaticamente, a escludere che le condotte dei dipendenti possano rilevare sotto il profilo della responsabilità erariale (Corte dei Conti Sezione Lazio 12 ottobre 2009, n. 1908) e sotto il profilo del conflitto di interessi collegato anche al risarcimento dovuto al danneggiato, in questo caso l'ente di appartenenza. L'Amministrazione, nell'accollarsi un onere (qualora, beninteso, non vi sia "conflitto di interesse"), si deve anche far carico che la vicenda processuale non abbia esiti che possano ripercuotersi negativamente sui suoi interessi o sulla sua immagine pubblica. In base all'art. 25 citato e alle interpretazioni date allo stesso dalla giurisprudenza, per procedere al rimborso delle spese legali occorre accertare la compresenza delle seguenti circostanze essenziali:

- a. necessità di tutelare i propri diritti e interessi e la propria immagine;
- b. diretta connessione del giudizio alla posizione rivestita dal dipendente all'interno dell'apparato tecno-burocratico;
- c. cosiddetta inconfigurabilità di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente (Corte dei Conti Sezione Lazio n.141 del 2011).

L'assunzione delle spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco ai fini della rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti pubblici o amministratori deve assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000). Nell'interpretazione della normativa in questione, la giurisprudenza ha statuito che l'ordinamento non annovera un principio generale che consenta di affermare la presenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese. L'accollo dell'onere della spesa per l'assistenza legale ai propri dipendenti non configura un atto dovuto caratterizzato da automatismo, ma una decisione dell'ente basata sull'accertamento della ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge e su rigorose valutazioni che occorre effettuare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche. Nel delineato contesto incombe all'ente accertare

la connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario, tutelare i suoi diritti ed interessi, verificare l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e i propri fini istituzionali nonché la conclusione del procedimento penale con una sentenza di assoluzione (ex multis: Cass., SS.UU., 29/05/2009, n. 12719; Cass., Sez. Lavoro, 07/06/2010, n. 13675; Corte dei conti, Sezione Lazio 1 febbraio 2011, n. 141). Con riferimento ai "fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio", la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la ratio sottesa alla norma in parola è quella di tenere indenni i soggetti, che hanno agito in nome e per conto - oltre che nell'interesse - dell'Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione *"può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza"*. Non è quindi sufficiente che l'imputato sia stato prosciolto con formula liberatoria; occorre che il dipendente sia implicato in fatti che si trovino in diretto rapporto con le mansioni svolte e che siano connesse all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri doveri d'ufficio (Corte dei conti, Sezione Lazio 12 ottobre 2009, n. 1908).

Vi è quindi la necessità di evitare che i pubblici dipendenti, coinvolti in giudizi civili, amministrativi o penali in ragione dell'espletamento delle loro funzioni, siano tenuti indenni dalle conseguenze economiche derivanti dalla necessità di assumere un patrocinio legale a propria difesa, quante volte la relativa sentenza ne accerti l'assenza di responsabilità, onde evitare che possano subire pregiudizio per il solo fatto di svolgere i compiti istituzionali loro demandati (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 26 aprile 2010, n. 8478; Cassazione civile sez. I 03 gennaio 2008 n. 2).

Non di meno, trattandosi non già di un principio di ordine generale, bensì una speciale prerogativa riconosciuta ai pubblici funzionari, cui comunque è correlato un onere erariale, la predetta disposizione normativa è di stretta interpretazione, da ciò discendendo che il rimborso delle spese legali de quibus da parte dell'Amministrazione non costituisce un obbligo, cui corrisponde un diritto automatico del lavoratore interessato, discendendo viceversa da una specifica e motivata valutazione che lo stesso ente deve effettuare nel suo esclusivo interesse, essendo il suo apprezzamento pur sempre teso allo scopo di assicurare un corretto e ragionevole impiego delle risorse erariali. Ne consegue che l'accollo pubblico delle spese legali in parola passa attraverso l'apprezzamento del datore di lavoro della ricorrenza, nel caso specifico, dei presupposti all'uopo previsti dalla legge, ovverossia: la stretta connessione del processo subito dal dipendente alla funzione pubblica esercitata; la definizione del processo con una sentenza di assoluzione, che espressamente accerti l'assenza nel dipendente dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave; implicitamente congiunti alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti o la condotta incriminata e l'amministrazione. La prima delle condizioni, per certi versi speculare alla terza, secondo i consolidati approdi della giurisprudenza, deve ritenersi integrata le volte che gli atti e i fatti per i quali il dipendente sia stato incriminato siano riconducibili direttamente all'ente di appartenenza perché assunti nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, cosicché la tutela di queste ultime è perseguita necessariamente per tramite della difesa del primo, verificandosi una coincidenza di interessi tra i due soggetti, in virtù del rapporto

organico che li unisce, alla stregua dei principi fissati dall'art. 28 della Costituzione (per tutte T.A.R. Veneto-Sezione I, 23 marzo 2000, n. 835).

Con ciò significando, argomentando a contrario, che deve escludersi la rimborsabilità delle spese di che trattasi qualora gli atti e i fatti per i quali il dipendente sia stato incriminato esulino dai fini istituzionali dell'ente pubblico, risultando piuttosto frutto di una sua autonoma manifestazione di volontà, rispondente a scopi diversi (ex multis Consiglio di Stato – Sezione V, 22 dicembre 1993, n. 1392). Correlato a questo, è il requisito della connessione tra gli atti compiuti dal funzionario ed oggetto di scrutinio dal giudice e l'ufficio ricoperto, essendo necessario che siano teleologicamente legati da un rapporto di stretta causalità e non di mera occasionalità, cosicché, in altre parole, vi sia un rapporto di strumentalità tale che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai compiti del proprio ufficio se non compiendo quegli atti o fatti oggetto di imputazione (T.A.R. Palermo – Sezione I, n. 127/05).

Ulteriore declinazione dei limiti succitati, il requisito dell'assenza di conflitto di interessi, punto nodale della questione, che viene meno ogni qualvolta l'amministrazione abbia formalmente fatto valere nei confronti dello stesso dipendente, per la medesima condotta, pretese economiche evidentemente incompatibili con l'intento di assumerne o rimborsarne la difesa in giudizio (Consiglio di Stato – Sezione V, 9 ottobre 2006, n. 5986).

Tutti le argomentazioni e principi sopra riportati sono stati da ultimo confermati dal Consiglio di Stato con recente sentenza n. 1190 depositata in data 26 Febbraio 2013.

Nel caso del Dott. F.L., come si evince dalla descrizione del contenzioso sopra riportato, venivano contestati al medesimo il peculato per aver illecitamente incassato e trattenuto somme versate da n. 1212 privati e venivano contestati dei reati di falso in riferimento alla presunta falsificazione della firma di un collega, a lui sovraordinato, in calce a certificazioni sostitutive della registrazione elettronica della presenza in servizio. Per quanto riguarda il reato di peculato lo stesso era riferito all'attività libero professionale svolta dal Dott. F.L. e non alla attività d'istituto obbligatoria e dovuta nei confronti dell'Ente. Nella stessa sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Fermo il Giudice nel descrivere l'attività svolta dal Dott. L.F. la inquadra nella seguente fattispecie: "l'attività intramuraria medica – cosiddetta ALPI (attività libero professionale intramuraria) è il lavoro che il personale sanitario esercita fuori dall'orario di lavoro, presso la sede di lavoro (ASL e Aziende Ospedaliere di appartenenza) in regime ambulatoriale in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri a carico dello stesso, sia nella forma ordinaria che in quella allargata..... non di meno sempre di attività libero professionale in regime regolamentato si tratta". Quindi non sussiste un primo presupposto richiesto dal citato art. 25 del CCNL 1998/2001 che prevede il rimborso delle spese legali del procedimento aperto nei confronti del Dirigente per fatti o atti connessi all'adempimento dei compiti di ufficio.

Nel caso specifico si è in presenza anche di un conflitto di interessi, dimostrato anche dal fatto che il Dr. L.F. non ha mai presentato all'ente una formale richiesta per ottenere il patrocinio legale.

Nelle cause civili le parti erano contrapposte fin dall'origine e il Dott. L.F. nel corso delle stesse presentò addirittura denuncia- querela contro gli organi dell'Ente. Mentre nel giudizio penale il Dott.

L.F., per evitare la costituzione di parte civile dell'Ente, in data 14/02/08 verso all'ASUR cautelativamente la somma di € 11.843,70 a fronte del danno causato all'Ente.

Successivamente emessa la sentenza penale di assoluzione il Dott. F.L. concordò ed accettò la determinazione del danno in € 4.899,42. Nel corso del giudizio penale la Procura della Corte dei Conti aveva anche aperto una istruttoria per l'accertamento del danno erariale. Detta istruttoria si è chiusa a seguito dell'accordo risarcitorio fra le parti. Infine anche per i reati di falso vi era conflitto di interesse fra le parti in quanto insito nella stessa tipologia del reato. Tutto ciò dimostra il totale conflitto di interessi sussistente nella fattispecie concreta. L'insussistenza di più presupposti previsti dal citato art. 25 del CCNL di riferimento rende impossibile l'accoglimento della istanza di rimborso del Dott. F.L..

Quanto premesso si propone quanto segue:

1. di rigettare la richiesta di rimborso delle spese legali del Dott. L.F. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali), per un ammontare complessivo di € 114.029,72 IVA e CAP compresi, formulata con nota pervenuta il 27/05/2013, prot. 11586;
2. di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico dell'Ente;
3. di notificare la presente determina al Dott. F.L., Dirigente medico dipendente dell'Asur Area Vasta n.4;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR.

Il Dirigente UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

- ALLEGATI -

Nessun allegato

www.AlboPretorionline.it 12/07/13